

ALLEGATO III
(previsto dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 3)

Autonizzazione all'uscita di uova da un'azienda conformemente all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 13, comma 3

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 13, comma 3, la regione o provincia autonoma competente può autorizzare il trasporto di uova da un'azienda a uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione di ovoprodotti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 («lo stabilimento designato»), alle seguenti condizioni:

a) le uova, per poter uscire dall'azienda d'origine, devono essere inviate direttamente dall'azienda sospetta di infezione allo stabilimento designato; ogni spedizione deve essere sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda sospetta di infezione o sotto la sua sorveglianza e deve restare sigillata per tutta la durata del trasporto fino allo stabilimento designato;

b) il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine delle uova informa il Servizio veterinario della ASL competente dello stabilimento designato dell'intenzione di inviare ad esso le uova;

c) il Servizio veterinario della ASL competente responsabile dello stabilimento designato provvede affinché:

1) le uova di cui al punto 1 siano mantenute isolate dalle altre uova dal momento del loro arrivo fino al momento della trasformazione;

2) i gusci di tali uova siano distrutti;

3) l'imballaggio delle uova sia distrutto oppure pulito e disinfettato in modo da distruggere tutti i virus dell'Influenza aviaria;

4) le uova di cui al punto 1 siano trasportate in veicoli puliti e disinfettati. Devono essere applicate misure di biosicurezza al personale, alle attrezzature ed ai veicoli coinvolti nel trasporto delle uova.

